NON SI FA UNA NUOVA CARTA DI IDENTITA' NEL CASO DI VARIAZIONE DI RESIDENZA - PROFESSIONE - STATO CIVILE

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MI.A.C.E.L. n. 24 (92) - Prot. 09204992/15100-457 del 31.12.1992.

"Viene ripetutamente chiesto a questo Ministero...... se appaia assolutamente necessario procedere ad un nuovo rilascio della carta di identità, allorquando sia cambiata la residenza, la professione o lo stato civile....

Omissis..... si osserva che l'articolo 291 del Regolamento del T.U.L.P.S. prevede l'emissione del duplicato della carta di identità nella sola ipotesi di smarrimento della stessa, ipotesi cui si possono equiparare quelle della sottrazione furtiva.......

Ne deriva che il legislatore non ha ritenuto necessario procedere al rilascio di un nuovo documento nel caso di variazione di quei dati che nulla hanno a che fare con l'identificazione della persona.

Ed è questo il punto centrale del problema che spesso viene dimenticato a favore di altre argomentazioni che poco hanno a che vedere con L'UNICA FUNZIONE DI TALE DOCUMENTO E CIOE' L'IDENTIFICAZIONE DI UN SOGGETTO.

Ne consegue CHE NON ALTERANO LA SUDDETTA FUNZIONE, IL CAMBIO DI RESIDENZA, DELLA PROFESSIONE, DELLO STATO CIVILE, ED E' QUINDI DEL TUTTO SUPERFLUO, IN TALI CASI, RINNOVARE LA CARTA DI IDENTITA'. "